# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

## 41.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 453

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) . . . . . 453

PRESIDENTE . . . 453, 454, 456, 457, 458, 459

BALDANI GUERRA . . . . . 458

DEMARCHI . . . . . 456

GUNNELLA . . . . . 459

HELFER, *Relatore* . . . . 454, 456, 457, 459

PAG.

LIBERTINI . . . . . 458

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 455, 456, 457, 459

MERENDA . . . . . 458

OLMINI . . . . . 458

SERVELLO . . . . . 458

**La seduta comincia alle 10,50.**

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova, Capra e Origlia.

### Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528; Grassi Bertazzi n. 924; Origlia ed altri n. 1118; Baldani Guerra ed altri n. 1125; Scotti ed altri n. 1237 e Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri (528); Grassi Bertazzi (922); Origlia ed altri (1118); Baldani Guerra

ed altri (1125); Scotti ed altri (1237); Monti ed altri (1339), concernenti la disciplina del commercio.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, proseguendo nell'esame degli articoli del testo unificato, ed avendo approvato nella seduta precedente l'articolo 10, ci accingiamo ora ad affrontare l'esame dell'articolo 11, di cui do lettura:

ART. 11.

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune e detta norme per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima.

Il piano fissa contingenti globali espressi in termini di superficie per esercizi di vendita di generi di largo, generale consumo. I generi di largo, generale consumo saranno specificati nelle tabelle di cui all'articolo 25.

I contingenti possono essere stabiliti con riferimento a singole zone.

Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione triennale con particolare riguardo ai contingenti globali di cui al somma secondo del presente articolo.

L'onorevole Corti propone il seguente emendamento 11. 5:

« *Sopprimere l'articolo 11* ».

Poiché l'onorevole Corti non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Scotti e Girardin propongono il seguente emendamento 11. A:

« *Sostituire l'articolo 11, con il seguente:*

« Il piano comunale, nel rispetto delle previsioni e precisazioni degli strumenti urbanistici esistenti, fissa, per zone e settori merceologci, il numero massimo dei punti di vendita con superficie superiore a 400 metri quadrati, tenuto presente la distinzione per generi di largo e popolare consumo che saranno specificati nelle tabelle di cui all'articolo 31. Il piano è approvato dal Consiglio comunale ed è soggetto a revisione almeno quadriennale ».

L'onorevole Scotti oggi assente, mi ha comunicato che lo ritira.

L'onorevole Helfer, ha presentato il seguente emendamento 11. 6:

« *Sostituire il primo comma, con il seguente:*

« Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita ».

L'onorevole Helfer, ha facoltà di illustrarlo.

HELFER, *Relatore*. Dove si dice: « Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme ». Il mio emendamento aggiunge: « e direttive ». Le norme sono molto più vincolanti, mentre le direttive possono essere, direi, orientative, e aggiunge ancora che il piano « può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita ». La parte veramente nuova è questa. Perché voglio inserirla qui e non negli articoli che riguardano l'urbanistica? Prima di tutto, perché l'urbanistica rimane così com'è fino a che gli enti interessati non deciranno di rinnovarla: Secondo: perché le situazioni sono molto diverse da comune a comune, da città a città; e quindi uno *standard* che può andar bene per un determinato comune non potrà certo andar bene per un altro comune. Terzo: perché questo sistema è già entrato nella pratica adozione, in varie città, in vari comuni anche non molto grandi, con successo evidente.

Quindi mi auguro che questo emendamento venga approvato e che questa facoltà venga inserita nei piani comunali, nella parte economica.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento 11. 2:

*Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:*

« Il piano fissa il numero dei punti di vendita, tenuta presente la distinzione di cui al successivo comma, per quei generi di largo e popolare consumo che saranno specificati nelle tabelle di cui all'articolo 31. Ai fini del piano l'esercizio commerciale avente una superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati e le altre caratteristiche indicate dal regolamento di esecuzione è considerato esercizio della grande distribuzione. Il numero dei punti di vendita può essere stabilito con riferimento a singole zone.

Per il rilascio delle nuove autorizzazioni il piano stabilisce limiti massimi in termini di superficie globale rispettivamente e separatamente per le diverse forme distributive di

cui alla distinzione del precedente comma. Qualora il piano non preveda l'inserimento di nuovi punti di vendita, le disponibilità, anche in termini di superfici, che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzati solo ai fini di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in modo da assicurare l'incremento della produttività del sistema e il rispetto della libera concorrenza.

Il piano è approvato dal Consiglio comunale ed è soggetto a revisione almeno quadriennale ».

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento 11. 2 è indubbiamente un emendamento rilevante ed è dettato da questi motivi. Come gli onorevoli colleghi noteranno, attraverso l'emendamento, si sposta il criterio della programmazione dal discorso delle superfici e dei contingenti globali al discorso del numero dei punti di vendita, sia pure con il correttivo del limite massimo in termini di superficie globale per le nuove autorizzazioni. Quali le ragioni che hanno determinato il Governo a presentare questo emendamento? Ci è sembrato innanzitutto che una programmazione basata sulle superfici richiedesse una rilevazione delle situazioni esistenti come piattaforma sulla quale programmare, di estrema difficoltà; in altre parole, nel momento in cui, in una zona già strutturata commercialmente si deve determinare se la zona stessa ha un equilibrio commerciale da mantenersi o da modificarsi in un senso o nell'altro, il criterio di programmazione stabilito dall'articolo 11 del testo unificato determina la necessità, settore merceologico per settore merceologico, di sommare le superfici di vendita dei vari punti di vendita esistenti.

Non sfuggirà a nessuno una certa farraginosità in un metodo di questa natura. Si tenga anche conto che tale metodo implica che si debba definire nel regolamento o nella prassi che cosa si intende per superficie di vendita, perché non tutta l'area utilizzata in seguito ad autorizzazione è superficie di vendita; ci possono essere magazzini, retrobottega ed altri spazi non riferiti alla vendita vera e propria. Inoltre non c'è dubbio che dal punto di vista della rilevazione il metro quadrato nella grande distribuzione ha indubbiamente in sé un potenziale di vendita diverso dal potenziale di vendita della distribuzione tradizionale.

Secondo motivo. Il sistema previsto dal testo unificato determina una difficoltà per quanto attiene all'ampliamento degli esercizi di vendita. Nella logica di tutto il progetto di legge mi pare ci sia un certo invito al commercio tradizionale ad allargare i settori merceologici. È difficile dunque che non si presenti la necessità di ampliare il negozio; ed è logico l'assorbimento del negozio che si chiude da parte del negozio accanto. Però se il contingente globale è esaurito, non esiste possibilità di ampliamento.

La terza ragione è che, in effetti, il sistema delle superfici finisce con il determinare una cristallizzazione nella rete distributiva poiché nel momento in cui un esercizio dispone di una determinata superficie, non c'è ragione o strumento giuridico per vietare, una volta fissato il contingente di vendita, che un altro richiedente ottenga altra superficie per un ampliamento.

Ma, allora, l'emendamento del Governo, a cosa serve? È da tutti ammesso che il progetto di legge mira – e l'articolo 11 è indubbiamente l'articolo fondamentale, in questo senso – ad evitare che gli equilibri economici e sociali preesistenti vengano all'improvviso brutalmente turbati a vantaggio immediato della grande distribuzione, e che si costituisca, alla luce di nuove esperienze, un rapporto diverso tra le nuove forme di distribuzione e la distribuzione tradizionale.

A questo fine, soprattutto nelle zone da ristrutturare e nelle zone di nuova espansione occorre mettere in moto un meccanismo evolutivo. Non mi pare giusto che i cinquanta metri quadrati del negozio che viene a cessare – con il sistema previsto dall'articolo 11 – vengano fatalmente a creare i presupposti per un altro richiedente per gli stessi cinquanta metri quadrati, e quindi a cristallizzare la rete distributiva. Mi pare invece opportuno che, desiderando mettere in modo un meccanismo evolutivo, queste disponibilità potenziali di vendita (che si esprimono e in termini di numero di punti di vendita e in termini di superficie) siano accantonate, per vedere in prospettiva, quando sia superata quella situazione contingente, se quel famoso rapporto può essere modificato.

Queste le tre ragioni che hanno ispirato il Governo. La programmazione, dunque, secondo l'emendamento del Governo, si riferisce ai punti di vendita; ma viene anche fissato un limite massimo, in termini di superficie globale, per le nuove autorizzazioni: limite massimo che, dico subito, per il negozio tradizionale probabilmente sarà pressoché inutile, perché il numero dei punti di vendita probabilmente si manterrà sempre al di sotto di quello *standard* di superficie globale; avrà in-

vece incidenza per quanto riguarda la grande distribuzione.

Da parte delle organizzazioni dei commercianti ci era stata fatta la seguente obiezione: il sistema dei punti di vendita può andar bene, ma da solo esso non basta perché tre punti di 400 metri quadrati, verrebbero messi sullo stesso piano, dal punto di vista del potenziale di vendita, di tre punti di 1500 metri quadrati, che evidentemente non sono la stessa cosa. Ed allora si è ritenuto, alla luce di questa considerazione, di innestare nel sistema della programmazione dei punti di vendita il correttivo del limite massimo in termini di superficie globale onde tentare, per quanto possibile, di raggiungere un equilibrio del potenziale di vendita con il potenziale di acquisto.

Questo emendamento del Governo mi sembra, tra l'altro, che faciliti enormemente il lavoro dei comuni, e poi sembra che possa essere considerato favorevolmente in particolare da quei colleghi che hanno mosso al testo unificato l'accusa di essere corporativo e settoriale, perché proprio attraverso questo emendamento si dimostra che non ci si adagia sulla situazione di fatto ma che, attraverso il meccanismo evolutivo messo in essere, si punta a superare tale situazione nel tempo. Io richiamo l'attenzione su quella parte dell'emendamento che afferma che, qualora il piano non preveda l'inserimento di nuovi punti di vendita, cioè ci si trovi di fronte a una zona satura, le disponibilità, anche in termini di superficie, che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione degli esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate solo ai fini di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in modo da assicurare l'incremento e la produttività del sistema e il rispetto della libera concorrenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Demarchi e Alesi propongono il seguente emendamento 11. 1:

« *Al secondo comma, dopo le parole*: largo e generale consumo, *aggiungere le parole*: a posto fisso e ambulante ».

DEMARCHI. Mi pare che non sia necessario illustrarlo in questo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Gunnella propone il seguente emendamento 11. 3:

« *Aggiungere i seguenti commi:*

« Il piano regionale rileverà la consistenza della rete distributiva in atto in tutto il territorio ai fini della determinazione degli orientamenti di cui all'articolo 10 per l'adeguamento della rete distributiva.

Il piano regionale di cui all'articolo 10 è approvato dalla Giunta regionale ».

Tale emendamento è però precluso dalla votazione dell'articolo 10.

Abbiamo così esaurito l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11. Prego ora il relatore ed il rappresentante del Governo di esprimere la loro posizione su tali emendamenti.

HELFER, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo Corti 11. 5 perché il piano deve oltre che stabilire una programmazione equilibrata delle varie forme di distribuzione preparare anche elementi più specifici e determinare un limite giuridico, sia pure riferito ad un certo periodo di tempo, all'espansione controllata per la rete dei punti di vendita. Non vede come si possano determinare gli obiettivi che ho illustrati, sopprimendo l'articolo 11. Sono contrario.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 11. 6 presentato dal relatore, qual è la posizione del Governo?

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 11. 2 del Governo, qual è il parere del relatore?

HELFER, *Relatore*. Come giustamente ha detto il rappresentante del Governo, questo è un emendamento chiave per tutta la sistematica del progetto di legge. Vorrei premettere che tutti coloro che hanno fatto parte del Comitato ristretto, che hanno elaborato questo articolo del testo unificato, non hanno mai pensato a dare l'ostracismo ai *supermarket*, come si va dicendo in questi giorni. Quanto all'emendamento in esame, in sostanza si propone che già il piano possa prefigurare una ripartizione dei punti di vendita fra quelli attribuiti alla grande distribuzione e quelli attribuiti alla distribuzione tradizionale. Non mi nascondo che l'emendamento governativo – come del resto anche l'articolo del testo uni-

ficato – presenta vantaggi e svantaggi. Fra i primi indicherei l'intento di una programmazione equilibrata dei sistemi moderni di distribuzione; fra gli svantaggi metterei il pericolo di una certa rigidità, qualora la ripartizione non venga accompagnata dalle dovute cautele e dalla possibilità di qualche manovra interna al piano riguardo alle superfici disponibili. In parole più povere, non vorrei che, una volta compilato il piano nel senso di affidare, poniamo, il 30 per cento alla grande distribuzione e il 70 per cento a quella tradizionale, manchino poi effettivamente i punti di vendita che si fissino là dove erano stati previsti. Ecco il pericolo che vedo; sarà quindi opportuno che i compilatori del piano predispongano certe direttive che consentano una certa manovra interna nel piano.

Vorrei poi proporre talune correzioni all'emendamento 11. 2. Anzitutto di sostituire la frase « di largo e popolare consumo », con la frase « di largo e generale consumo », richiamandomi con ciò al dettato del decreto-legge del 1938, che parla appunto di « generale consumo » e non « popolare consumo ». Tanto più che riuscirebbe un pochino difficile stabilire quali sono i generi di popolare e non popolare consumo. Se ci riferiamo poi ai *supermarket*, vediamo che in essi, specialmente per quanto riguarda i generi di abbigliamento, vengono venduti articoli che non sono a prezzo unico e neanche modesto. Quindi io ritengo che sia preferibile il termine « generale » anziché « popolare ».

Secondariamente, là dove l'emendamento dice che questi generi saranno specificati nelle tabelle di cui all'articolo 31 io preferirei, anziché « nelle tabelle », dire « ai sensi dell'articolo 31 ». Si tratta di una questione puramente formale. Infine propongo di espungere, all'ultimo comma, l'avverbio « almeno ». Cioè, dove dice: « Il piano è approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione almeno quadriennale », proporrei di eliminare l'avverbio « almeno ». Siccome i piani dovrebbero stabilire anche un certo limite giuridico, entro cui possono muoversi i sindaci e i consigli comunali, se noi mettiamo l'avverbio « almeno », potrebbe darsi che i sindaci o le commissioni siano spinti a rivedere il piano ogni anno, ogni sei mesi, secondo le esigenze occasionali, e allora diventerebbe una burletta !... Sono certo che questo non è il pensiero del Governo, nel proporre il suo emendamento. Ritengo che vi siano già abbondanti e numerose vie di uscita e di eccezione per moltissimi casi che non possono essere previsti dal provvedimento.

Con queste precisazioni ritengo che possiamo approvare l'emendamento governativo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è d'accordo per la sostituzione di « generale » a « popolare ». È anche d'accordo con la dizione « ai sensi dell'articolo 31 ». Per quanto riguarda la terza modifica proposta dal relatore, vorrei osservare che il fatto di sottoporre il piano a revisione almeno quadriennale, anziché triennale, dipende dal tempo richiesto da quelli che sono gli adempimenti che si devono mettere in essere per la approvazione del piano. Non ho fatto dei conti precisi, però se tenete conto del deposito presso la Segreteria comunale, la possibilità che vengano presentati ricorsi e tutto il resto, vedrete che tre anni sono pochi. Si è, insomma, avuta la preoccupazione non di avere un piano ogni anno, ma che il piano stesso debba essere adeguato alla evoluzione dei consumi, e quindi periodicamente rivisto, al massimo entro i quattro anni per invitare i comuni a fare degli aggiornamenti che rispondano alle esigenze. Quindi la parola « almeno » risponde proprio alla preoccupazione inversa: non a quella che si modifichi troppo spesso ma che si finisca, invece, con il cristallizzare il piano per un periodo troppo lungo.

Comunque è chiaro che il Governo si rimette alla Commissione perché non è un emendamento che ritiene fondamentale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 11. 1 presentato dagli onorevoli Demarchi e Alesi qual è l'opinione del relatore e del Governo ?

HELFER, *Relatore.* A me pare che il concetto che i colleghi Demarchi e Alesi vorrebbero qui sottolineare è già praticamente incluso ed esplicito nell'articolo 10.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se l'emendamento si applica all'articolo 11 così com'è, mi pare che sia estremamente difficile, visto che il criterio di base della programmazione è quello delle superfici, includere nel discorso dei piani il commercio ambulante. Questo da un punto di vista concettuale. D'altra parte nell'articolo precedente si dice: « tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulante ». E se ci si riferisce ai punti di vendita, a me sembra che basti comunque il « tenuto conto ». Quindi sono contrario all'emendamento per queste ragioni: se rimane il testo così com'è, mi pare che esso non abbia

molto senso. Se invece il testo diventa quello proposto dal Governo, allora l'emendamento assume un maggior senso, ma il « tenuto conto » dell'articolo precedente credo sia sufficiente a far rispettare le esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento 11. 5 dell'onorevole Corti, soppressivo dell'articolo 11.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 6 presentato dal relatore Helfer, di cui ho già dato lettura, e sul quale è d'accordo il Governo.

(*È approvato*).

Segue l'emendamento 11. 2 presentato dal Governo.

OLMINI. Desidero esprimere la contrarietà del nostro gruppo all'emendamento 11. 2 del Governo. E ciò, essenzialmente, per due ragioni. La prima è che, con questo emendamento, si garantisce di fatto un posto alla grande distribuzione. Tutta la sistematica del progetto di legge, che abbiamo lungamente discusso, rifiuta l'esigenza della distinzione tra la grande e la piccola (non dico neanche la tradizionale) distribuzione. È vero che la liberalizzazione non si sancisce con questo emendamento; però, nella pratica, si fa qualcosa di più: si stabilisce un piano che ha un significato preciso obbligando tutti i comuni a fare due piani. Quindi anche il più piccolo comune dovrebbe prevedere la parte della grande distribuzione. Per quanto riguarda il criterio dei punti di vendita, io credo che la dimensione è oggi un elemento qualificante, e che dunque deve prevalere il concetto recepito dal comitato ristretto, poiché il rapporto oggi viene calcolato sui metri quadrati e non su altro. E questo è tanto più vero in quanto oggi la tendenza è verso tabelle merceologiche le più ampie possibili. Quindi noi voteremo contro questo emendamento, precisando anche che, se l'emendamento passerà, il nostro atteggiamento di consenso di massima verso il provvedimento potrà essere in parte modificato, perché riteniamo che tale emendamento modifica notevolmente la struttura del testo unificato che noi abbiamo concorso a elaborare.

MERENDA. Avendo appreso, dalle dichiarazioni del collega onorevole Olmini, la posizione chiara e precisa del gruppo comunista in ordine al provvedimento e ritenendo che sia interesse di tutti portare avanti la discussione in spirito di collaborazione e senza rotture polemiche, io proporrei che, per l'esame dell'emendamento (salva la parte già esaminata ed approvata dell'articolo) si riunisse il Comitato ristretto, con la partecipazione del Governo, per cercare di trovare una soluzione che possa sodisfare tutti.

LIBERTINI. Sono favorevole alla proposta del collega Merenda, di trovare una sede per esaminare la situazione e conciliare le varie tendenze. Quello che tengo a sottolineare è che sono contrario all'emendamento del Governo. Ho detto molte volte che sento uno stato di insoddisfazione rispetto al progetto di legge, perché – al di là dei veli e delle mascherature che ci sono nel nostro dibattito – il problema vero e urgente al quale molti colleghi si ispirano è quello di difendere un settore, quello dei commercianti tradizionali, dall'assalto distruttivo della grande distribuzione. È certamente un grosso problema sociale, ma che non possiamo vedere staticamente bensì nel contrasto dinamico fra grande distribuzione e piccolo commercio nella prospettiva di una trasformazione del settore. Più volte sono tornato su questo punto, perché non credo nella validità di una difesa statica. Quindi se si arriva al voto dell'emendamento del Governo, voterò contro questa motivazione. Se però c'è una sede per cercare una soluzione più politica che eviti i pericoli dell'emendamento nel senso preanziato dal collega Olmini, io sono favorevole.

BALDANI GUERRA. Mi associo alla proposta del collega Merenda, anche perché nutro parecchi dubbi sulla proposta di emendamento del Governo. In Comitato ristretto abbiamo dato al testo unificato una impostazione ben determinata; quindi ritengo che sia in quella che occorre tentare di conciliare il testo del Comitato e quello del Governo.

SERVELLO. Non mi oppongo al rinvio.

OLMINI. Ringrazio il collega Merenda di aver ripreso le conclusioni del mio rapidissimo intervento e l'augurio che esprimevamo di arrivare alla votazione finale di questo progetto di legge con lo stesso spirito con cui finora l'abbiamo discusso. Ecco perché aderiamo alla proposta del collega Merenda, convinti che questa proposta ha un significato ben preciso: che cioè il Comitato ristretto si riunisca per esaminare l'emendamento e per mo-

dificarlo. Altrimenti tale rinvio sarebbe un espediente tattico al quale non potremmo prestarci.

GUNNELLA. Sono favorevole alla proposta Merenda..

HELFER, *Relatore*. Ritengo anch'io che l'unica soluzione sia proprio quella di ritrovarci ed esaminare più a fondo in sede di Comitato ristretto i vari aspetti, negativi e positivi, delle proposte presentate e di quelle che potranno essere presentate ancora, unitamente alla posizione del Governo.

Ho già detto in anticipo, e ripetuto varie volte, che non vogliamo, con questa legge, bloccare l'evoluzione delle imprese commerciali, come ha giustamente sottolineato Libertini, ma piuttosto favorire questa evoluzione in forma meno caotica, disordinata, aggressiva di quello che sta avvenendo. Ora, questo concetto mi pare possa rientrare anche nell'articolo 11 del testo unificato, o può esserci prospettato anche attraverso l'emendamento del Governo, ma l'emendamento governativo imporrebe una riserva per la grande distribuzione anche ai piccoli comuni. Comunque ritengo che la cosa migliore sia proporio quella di ritrovarci ancora.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se io qui rappresentassi soltanto me stesso come semplice deputato, il mio temperamento polemico mi porterebbe ad essere contrario alla proposta dell'onorevole Merenda e a chiedere il voto immediato sull'emendamento 11.. 2. Ma, considerato che io qui rappresento in modo responsabile e impegnato il Governo, mi induco ad accedere alla proposta Merenda. Per quale ragione? Perché a me sembra che, al di là di qualsiasi discorso di procedura, gli schieramenti che si determinerebbero sull'emendamento del Governo sarebbero eterogenei, nel senso che verrebbero a convergere le posizioni negative rispetto all'emendamento di coloro che desiderano un *iter* rapido della legge, e di coloro che, al contrario, desiderano cosa diversa, essendo legittimamente contrari alla legge. Raccogliendo quanto detto dal collega Olmini, io credo che il primo nostro intendimento in Comitato ristretto debba essere quello di convincersi a vicenda; il secondo intendimento, quello di trovare quelle eventuali varianti all'articolo 11 che costituiscano il punto di convergenza di questo sforzo di convincimento che ci dovrebe accomunare tutti, al di là delle parti contrarie. Quindi mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Merenda, anche perché a me sembra che dobbiamo procedere con alto senso di responsabilità, dovendo fare una legge che sia la più vicina possibile a quelle che sono le esigenze di disciplinare in modo razionale questo settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Merenda di una nuova convocazione del Comitato ristretto per esaminare le possibile correzioni all'emendamento 11. 2.

(*È approvata*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la convocazione del Comitato ristretto è fissata per domani mattina 25 febbraio alle ore 9,30.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO